



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTE PER L'APPRENDIMENTO (FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO TOSCANINI

Piazza Trattati di Roma 1957 n. 5
21011 CASORATE SEMPIONE (VA)
tel. 0331296182 - fax 0331295563

C.F. 82007580127
e-mail: vaic865004@istruzione.it
PEC: vaic865004@pec.istruzione.it



Cambridge English
Language Assessment

Exam Preparation Centre

Prot. n. vedi segnatura

Casorate Sempione, vedi segnatura

A tutti i Docenti della Scuola primaria e Secondaria

ATTO DI INDIRIZZO AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO a.s. 2024/25

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTI** il D. Lgs. 62/2017 che definisce le norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della L. 107/2015;
- TENUTO CONTO** del D. Lgs. 66/2017 che fornisce indicazioni per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, e del D. Lgs. 96/2019, recante disposizioni integrative e correttive;
- VISTA** la nota MIUR prot. n. 1865 del 10.10.2017, con la quale sono state fornite alle Istituzioni Scolastiche indicazioni operative in riferimento al D. Lgs. 62/2017;
- VISTA** la normativa previgente in materia di valutazione e ancora in vigore;
- VISTA** l'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 172 del 04.12.2020, relativa alla "Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria", trasmessa con nota MI prot. n. 2158 del 4.12.2020" (per il primo quadrimestre);
- VISTE** le Linee guida di cui all'All. A dell'O.M. n. 172 del 04.12.2020, per la formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria (per il primo quadrimestre);
- VISTA** la L. 150/2024 "Valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli studenti della Scuola primaria e del comportamento degli studenti della Scuola secondaria di primo grado" (per il secondo quadrimestre);
- VISTA** l'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione del 10.01.2025, relativa alla "Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado" e il relativo Allegato A (per il secondo quadrimestre);
- VISTE** le indicazioni generali contenute nella Carta dei Servizi e nel PTOF;
- CONSIDERATA** l'opportunità di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza e la legittimità dell'azione amministrativa e ad assicurare l'unitarietà della gestione del processo di valutazione e la regolarità delle procedure del processo di valutazione;



EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO

PRINCIPI GENERALI

La valutazione degli alunni deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi generali:

- omogeneità, equità, trasparenza della valutazione (art.1 c.5 D.P.R. 122/2009);
- regolarità delle procedure;
- legittimità e collegialità delle decisioni.

La valutazione “concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze” (art. 1 D. Lgs. n. 62/2017).

CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE

Ai sensi dell’art.1 del D. Lgs. 62/2017 costituiscono oggetto della valutazione periodica ed annuale:

- il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni e delle alunne;
- ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il Curricolo dell’Infanzia e del primo ciclo di Istruzione (D.M. 254/2012); tra le discipline di studio è ricompreso l’insegnamento trasversale di Educazione Civica, di cui alla L. 92/2019;
- il comportamento, espresso con un giudizio che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e al Patto di Corresponsabilità approvato dall’Istituzione scolastica;
- l’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa (mod. A).

Altre discipline di insegnamento extracurricolari/attività laboratoriali previste dal PTOF non concorrono alla valutazione complessiva.

CRITERI DI VALUTAZIONE

- La valutazione periodica e finale degli apprendimenti disciplinari viene effettuata mediante l’attribuzione di:
 - ☐ **(per la scuola primaria)** giudizio descrittivo correlato, per ciascuna materia, ai livelli di acquisizione (“In via di prima acquisizione”, “Base”, “Intermedio”, “Avanzato”) per ciascun obiettivo di apprendimento e in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel modello di certificazione delle competenze (per il primo quadrimestre);
 - ☐ **(per la scuola primaria)** giudizio sintetico correlato ai livelli di apprendimento raggiunti, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti (per il secondo quadrimestre).
I giudizi sintetici, da riportare nel documento di valutazione per ciascuna disciplina del curriculum, ivi compreso l’insegnamento dell’educazione civica di cui alla L. 92/2019, (nel secondo quadrimestre) sono, in ordine decrescente:
 - a) ottimo



- b) distinto
- c) buono
- d) discreto
- e) sufficiente
- f) non sufficiente

☐ **(per la scuola secondaria)** voti numerici, espressi in decimi, riportati anche in lettere nel documento di valutazione degli alunni;

secondo i criteri e le modalità definiti dal Collegio Docenti e pubblicati sul sito dell'Istituto.

- Per la valutazione dell'insegnamento di **Educazione Civica**, ai sensi dell'art.2, c.6 L. 92/2019, è il coordinatore di tale materia (l'insegnante di Storia, come da delibera collegiale) a formulare la proposta di giudizio descrittivo attraverso

- a1) livelli (per il primo quadrimestre nella scuola primaria)
- a2) giudizio sintetico (per il secondo quadrimestre nella scuola primaria)
- b) voto (per la scuola secondaria)

sulla base degli elementi conoscitivi forniti dai docenti del team o del Consiglio di Classe coinvolti nella realizzazione di percorsi interdisciplinari, coerentemente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per tale insegnamento e affrontate durante l'attività didattica.

Per la scuola secondaria di primo grado, il voto numerico attribuito all'educazione civica corrisponde ai livelli di apprendimento elaborati per la scuola primaria.

- La valutazione dell'insegnamento della **Religione Cattolica o dell'attività alternativa (mod. A)**, limitatamente agli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, è espressa mediante un giudizio sintetico in lettere (Ottimo / Distinto / Buono / Sufficiente / Non sufficiente) riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti ed è riportata su una nota distinta.
- La valutazione del **comportamento** è espressa, per tutto il primo ciclo, attraverso un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene al primo quadrimestre della scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e al Patto di Corresponsabilità approvato dall'Istituzione scolastica, secondo i criteri e le modalità di valutazione definiti dal Collegio Docenti e pubblicati sul sito dell'Istituto.

Per quanto attiene il secondo quadrimestre della scuola secondaria di primo grado, la valutazione finale del comportamento degli alunni è espressa con voto in decimi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 5 del Decreto valutazione. Il voto attribuito al comportamento degli alunni in sede di scrutinio finale è riferito all'intero anno scolastico. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi.



- La valutazione degli **alunni con disabilità** viene effettuata “tenendo a riferimento il Piano Educativo Individualizzato” (D. Lgs. 62/2017), ed “è correlata agli obiettivi in esso individuati nel PEI predisposto”, tenuto conto della specifica diagnosi del singolo alunno e delle sue effettive potenzialità.
- La valutazione degli **alunni con disturbi specifici di apprendimento** è effettuata “tenendo a riferimento il PDP” predisposto dai docenti contitolari della classe.

SOGGETTI PREPOSTI ALLA VALUTAZIONE

La valutazione viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal Consiglio di Classe per la scuola secondaria di Primo grado.

Soggetti preposti alla valutazione sono pertanto:

- il Dirigente Scolastico, o il docente della classe da lui delegato, che presiede le operazioni di scrutinio;
- i docenti della classe titolari degli insegnamenti delle discipline comprese nei piani di studio nazionali;
- il docente di sostegno per tutti gli alunni della classe, oltre a quelli per i quali svolge attività di sostegno;
- Il docente di Religione Cattolica o dell'attività alternativa (mod. A), limitatamente agli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti;

Il personale docente esterno, i docenti di potenziamento e gli esperti di cui si avvale la scuola, i quali svolgono attività ed insegnamenti secondo il PTOF, compresi i docenti incaricati delle attività alternative mod. B, forniscono ai docenti di classe elementi conoscitivi sull'interesse ed il profitto degli alunni (art.2 c.5 D.P.R. 122/2009), ma non partecipano allo scrutinio.

REGOLARITA' DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

I docenti delle Equipe Pedagogiche e/o i Consigli di Classe sono convocati e presieduti dal Dirigente Scolastico che può delegare la funzione di presidenza a un docente della classe nella scuola primaria, al coordinatore nella Scuola Secondaria, al fine di garantire la regolarità delle procedure, la coerenza degli interventi, la legittimità delle decisioni.

Si ricorda che:

- per la validità della riunione è necessaria la presenza di tutti i docenti della classe;
- le decisioni vengono assunte all'unanimità nella Scuola Primaria, a maggioranza nella Scuola Secondaria, nel caso in cui si tratti di non ammissione alla classe successiva e/o all'esame di Stato;
- il presidente partecipa alla votazione e, in caso di parità, determina la maggioranza;
- non è consentito astenersi;
- il verbale, redatto seduta stante dal segretario, deve essere sottoscritto da tutti i docenti al termine della riunione.

GIUDIZIO INTERMEDIO E FINALE

Per tutte le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, la valutazione periodica e finale "è integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti" (Nota Miur prot. n. 1865 del 10.10.2017); pertanto, il documento di valutazione periodica e finale comprenderà una parte descrittiva di tali processi, secondo quanto definito all'interno del Collegio Docenti.

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

I docenti procedono allo scrutinio finale viste le risultanze della valutazione degli apprendimenti e deliberano collegialmente l'ammissione (previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico per la Scuola Secondaria di primo grado), tenendo conto dei seguenti criteri:

- livello di partecipazione alle attività e impegno dimostrato;
- evoluzione del processo di maturazione;
- progressi conseguiti rispetto alla situazione di partenza;
- eventuale incidenza sull'apprendimento di problemi personali e/o familiari;
- Situazione di disagio personale e/o familiare con riflesso sull'apprendimento.

Ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. 62/2017, **nella scuola primaria** l'ammissione alla classe successiva e alla classe prima di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Ai sensi dell'art.6 del D. Lgs. 62/2017, **nella scuola secondaria** l'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (valutazione con voto inferiore a sei/10 in una o più discipline).

In presenza di apprendimenti con proposta di valutazione disciplinare inferiore a sei/10, il Consiglio, come da delibera collegiale, delibera l'ammissione o la non ammissione (si mette ai voti la non ammissione, non l'ammissione) dopo aver valutato la numerosità e il peso dei voti inferiori a sei/10. In particolare:

- Con 5 o più insufficienze si delibera la non ammissione;
- Con 4 insufficienze il Consiglio delibera su ammissione o non ammissione in base al peso delle insufficienze.

Poiché la valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico, per gli alunni della scuola primaria un giudizio insufficiente nel comportamento non è motivo di non ammissione alla classe successiva.

Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, un giudizio insufficiente determina la non ammissione alla fase successiva.

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE

A seguito di valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare alle famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

La scuola attiva inoltre specifiche strategie ed azioni che consentono il miglioramento dei livelli di apprendimento.

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Nella **scuola primaria**, la non ammissione alla classe successiva è possibile solo in casi eccezionali e comprovati da specifica e puntuale motivazione e con voto unanime dei docenti della classe (art.3 D. Lgs. 62/2017).

Nella **scuola secondaria**, la non ammissione alla classe successiva o all'esame del primo ciclo può essere deliberata all'unanimità o a maggioranza.

"Il consiglio di classe può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline".

È confermata la non ammissione alla classe successiva nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art.4 cc.6 e 9bis D.P.R. 249/1998).

In **entrambi gli ordini di scuola**, la proposta di non ammissione deve avvenire con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio Docenti, pertanto l'equipe pedagogica / Consiglio di classe deve redigere apposita relazione nella quale devono emergere:

- Situazione iniziale educativa e didattica (riferita agli apprendimenti disciplinari e al comportamento) e relativi bisogni formativi;
- Percorso individualizzato/personalizzato con indicazione degli interventi programmati ed attuati nel corso dell'anno scolastico;
- Valutazione dell'efficacia degli interventi di recupero/sostegno per il miglioramento dei livelli non acquisiti o acquisiti parzialmente;
- Ulteriori azioni messe in campo quali: intervento operatore psicopedagogico / attivazione servizi sociali / supporto mentoring / supporto volontari / problematiche e difficoltà affrontate (assenze prolungate, collaborazione famiglia...);
- Ricaduta nel contesto della scuola (rischio di dispersione scolastica, inserimento in classi con presenza di casi difficili ...).

Il giudizio di non ammissione dovrà risultare coerente con il documento di valutazione.

SOLO PER LA SOLA SCUOLA SECONDARIA:

VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

Nella **scuola secondaria di primo grado**, l'ammissione dell'alunno allo scrutinio finale è condizionata alla verifica della validità dell'anno scolastico sulla base delle assenze effettuate; a tal fine è richiesta la frequenza di almeno 3/4 dell'orario annuale previsto dal piano di studi personalizzato (curricolo obbligatorio pari a 990 ore).

Il monte ore individuale va comunicato a inizio anno scolastico; alcuni alunni infatti potrebbero usufruire di orario ridotto per effettuare determinati percorsi. L'eventuale superamento della soglia di assenze va comunicato alle famiglie PRIMA dello scrutinio finale.

La delibera relativa alla validità dell'anno scolastico è assunta dal Consiglio di Classe prima di procedere alla valutazione degli alunni.



In presenza delle seguenti eventuali situazioni di carattere eccezionale (come da delibera collegiale), i docenti della classe possono validare l'anno scolastico anche in deroga al limite delle assenze, previa motivata relazione da integrare al verbale e a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa:

- prolungate assenze per motivi di salute;
- inserimento nel corso dell'anno;
- alunni con disabilità certificata;
- alunni con cittadinanza non italiana;
- alunni con documentate e/o forme di disagio socio-culturale del nucleo familiare e/o personale.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO E RELATIVO VOTO DI AMMISSIONE

L'ammissione all'Esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno 3/4 del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio Docenti;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'art.4, cc.6 e 9 bis del D.P.R. 249/1998;
- aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio Docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di Religione Cattolica o dal docente per le attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante, diviene un giudizio motivato scritto a verbale.

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio Docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, si può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

A determinare il voto di ammissione concorrono, secondo il modello in uso a livello provinciale:

Media pesata dei voti

Si effettua una media pesata di:

- media dei voti riferiti al secondo quadrimestre del primo anno (per gli alunni ripetenti si prenderà in considerazione l'anno di ammissione alla classe successiva): peso 20%;

- media dei voti riferiti al secondo quadrimestre del secondo anno (per gli alunni ripetenti si prenderà in considerazione l'anno di ammissione alla classe successiva): peso 20%;
- media dei voti riferiti al secondo quadrimestre dell'anno in corso: peso 60%.

Bonus

È possibile tener conto, dal punto di vista formativo, del percorso dell'allievo con l'applicazione di un correttore (BONUS = da 0 a +0,4. Il valore viene ottenuto attribuendo da 0 a 8 punti, moltiplicati poi automaticamente sul foglio di calcolo fornito in occasione dello scrutinio finale, per 0,05), assegnato sulla base dei seguenti criteri:

- continuità o crescita nell'impegno nel triennio;
- forme di collaborazione, sostegno ai compagni;
- impegno nell'affrontare e superare le difficoltà di partenza (depauperamento socio-culturale del nucleo familiare/forme di disagio).

Somma tra media pesata dei voti ed eventuale bonus

La relazione tra la somma ottenuta e il giudizio di idoneità (o voto di ammissione) è la seguente:

Somma tra media pesata dei voti e bonus	Giudizio di idoneità
Fino a 6,49	6
Da 6,50 a 7,49	7
Da 7,50 a 8,49	8
Da 8,50 a 9,49	9
Da 9,50 a 10	10

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Maria Elena Tarantino)

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*